GRIGLIA CONTROLLO per il controllo successivo di regolarità

amministrativa e contabile DETERM. LL.pp. n. 166 del 20.04.2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Modifica determina 482/2015** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Anomalie riscontrate | X |
| **Oggetto** |  |
| * non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)
 |  |
| * non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento
 |  |
| * non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)
 |  |
| * non indica correttamente l’importo (ove necessario)
 |  |
| Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance  |  |
| **Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto** |  |
| Manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adottal’atto |  |
| Non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento |  |
| Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEG, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione | x |
| Non è esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi |  |
| Non è esplicitata chiaramente la volontà dell’amministrazione a provvedere |  |
| Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell’intervento |  |
| Non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato |  |
| Manca di supporto documentale |  |
| Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi) al MEPA |  |
| Mancano i termini per presentare il ricorso e l’autorità competente ( ove sia necessario apporli) |  |
| manca il durc e/o il conto corrente dedicato |  |
| Manca il CIG |  |
| MANCA controllo equitalia ( per importi da liquidare superiori a 10.000 euro |  |
| Non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell’istruttoria |  |
| Manca il visto di regolarità contabile |  |
| **Dispositivo** |  |
| Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati |  |
| Non consente un immediato e chiaro collegamento con l’iter logico esplicitato in premessa |  |
| Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili  |  |
| Non appaiono rispettati i termini di conclusione del procedimento |  |
| **Pubblicazione** |  |
| Mancata esplicitazione dell’adempimento di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs 33/2013 |  |

Osservazioni: L’atto non è conforme al nuovo regolamento adottato nel 2015 che prevede:

“Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.L’incarico risulta conferito successivamente a tale data. Voglia pertanto rivedere la determinazione ed effettuare i nuovi conteggi. Con la deliberazione n. 300 del 13 novembre 2014 la Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Lombardia ha in particolare precisato : **Punto essenziale, e pregiudiziale alla risoluzione di tutti e tre i quesiti, è invece la questione della cesura applicativa tra la vecchia e la nuova normativa; vale a dire, in sintesi, se essa trovi applicazione con riferimento alle sole attività successive o anche a quelle precedenti, ma non remunerate all’atto dell’entrata in vigore del decreto**.

Come noto, in ambito dottrinario e giurisprudenziale due orientamenti si dividono il campo: la teoria dei c.d. “diritti quesiti”, secondo cui, al fine di connotare come non retroattiva una disposizione, elemento essenziale è il dato che non intacchi situazioni giuridiche già maturate; e quella del c.d. “fatto compiuto”, secondo cui, fatta salva l’eventuale illegittimità dell’atto normativo per lesione dell’affidamento, l’utilità può considerarsi intangibile solo dopo che sia stata acquisita dal soggetto interessato.

Al di là di tale considerazione di carattere generale, tuttavia, è possibile ricavare una soluzione interpretativa al quesito posto dalla deliberazione della Sez. autonomie, 8 maggio 2009, [7/SEZAUT/2009/QMIG](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/questione_massima/delibera_7_sezaut_2009_qmig.pdf), che, affrontando altra precedente riformulazione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (in relazione alla riduzione introdotta dall’art. 18, comma 4 sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha novellato l’art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con un comma 7 bis) ha precisato che “*dal compimento dell’attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Né rileva, in contrario avviso, che alla rigorosa applicazione del criterio della spettanza dell’incentivo nella misura vigente all’atto del compimento della specifica attività, possa conseguire una differente consistenza del beneficio in ordine alla stessa opera per la quale è stanziata la somma da ripartire, a seconda se la stessa attività sia stata compiuta prima o dopo il 31.12.2008. Ciò perché, ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell’attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta”: con la conseguenza che “il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire"*. A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al terzo quesito, in considerazione del dato che la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e che non condiziona la possibilità di erogare l’incentivo, ma si limita a determinarne (per relationem rispetto al trattamento economico fruito) l’ammontare massimo.

**In conclusione, l’ente, rimanendo per il resto libero nell’esercizio della propria attività discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell’incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l’ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell’erogazione** ”.

 27.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE